

Capitolato Speciale d’Oneri Lotto 3
Integrazione scorte strategiche: traverse e coppie monoblocco in c.a.p. per armamento
tipo 36 UNI

CUP I97B13000200002 - CIG 6648573002

Articolo 1. Oggetto

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d’Oneri la fornitura di n. 1700 traverse e n. 500 coppie in c.a.p. monoblocco a scartamento ridotto per armamento ferroviario tipo 36 UNI complete di organi di attacco di primo e secondo livello.

Articolo 2. Caratteristiche tecniche

Le traverse e le coppie in c.a.p. monoblocco, complete di organi di attacco di primo e secondo livello, oggetto della fornitura dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche riportate nel:

- a) ***“Capitolato prestazionale per traverse in c.a.v. e c.a.p. per armamento 36 e 50 UNI a scartamento ridotto”.***
- b) ***“Capitolato prestazionale per traverse doppie in c.a.v. e c.a.p. per armamento 36 e 50 UNI a scartamento ridotto”.***

Prima verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche riportate nei citati capitolati, Ferrovie della Calabria Srl, di seguito per semplicità FdC, si riserva la facoltà di scegliere la tipologia di traversa da adottare, anche in base a caratteristiche prestazionali aggiuntive (peso - tipologia attacchi - possibilità di eseguire l.r.s. anche su raggi di curvatura inferiori a 143 ml – con fornitura di traverse speciali).

Articolo 3. Unità di misura

Le traverse, rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente articolo, verranno computate e pagate secondo la loro entità numerica riscontrata all’atto del ricevimento negli impianti prestabiliti. Si precisa altresì che verranno accettati solo i quantitativi dei lotti collaudati.

Articolo 4. Quantità

La quantità di traverse complessivamente da fornire è indicata nel precedente articolo 1. FdC si riserva la facoltà di variare l’entità dell’approvvigionamento entro un massimo del 20%, in più o in meno, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali.

Articolo 5. Importo

L'importo complessivo presunto della fornitura viene indicato in **Euro 244.000,00** oltre IVA.

Articolo 6. Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà, all'atto della stipula del contratto, costituire a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.

L'Impresa si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento dell'Impresa, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Articolo 7. Garanzia della fornitura

La qualità del materiale fornito e la rispondenza alle specifiche tecniche prescritte dal presente Capitolato, ovvero la rispondenza all'uso per il quale il materiale è stato costruito, è garantita dalla Ditta secondo le dichiarazioni di conformità del successivo articolo 8.

Articolo 8. Emissione della Dichiarazione di Conformità

Prima della spedizione del materiale il Fornitore dovrà emettere ed inviare a FdC una Dichiarazione di Conformità secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005 e UNI CEI EN ISO/IEC 17050 – 2 : 2005.

Articolo 9. Destinazione e resa

FdC indicherà di volta in volta le destinazioni ove approvvigionare il materiale.

La resa è franco gli impianti FdC di destinazione.

Articolo 10. Termine di esecuzione e consegna imballaggio e trasporto

I materiali dovranno essere spediti o recapitati agli impianti FdC destinatari entro e non oltre 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, restando a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dagli eventuali idonei imballaggi, carichi, scarichi, trasporti accatastamenti e da eventuali assicurazioni dei trasporti, in quanto la merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta stessa.

Articolo 11. Prezzi

I prezzi unitari, in base ai quali viene valutata la fornitura, sono quelli offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara in base alle proprie indagini, alle proprie stime ed ai propri calcoli.

Con i prezzi stessi, si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per l'esecuzione della fornitura ed in tali prezzi si intendono compresi, in quanto a carico della Ditta aggiudicataria:

- ogni onere per un adatto imballaggio, carico, scarico, trasporto ed eventuale assicurazione per i rischi del trasporto delle merci fornite;
- tutte le spese per l'esecuzione dei collaudi, comprese quelle di viaggio, missione, vitto ed alloggio dei collaudatori incaricati dalla Società F.C..

Articolo 12. Invariabilità dei prezzi

I prezzi stabiliti saranno ritenuti fissi ed invariabili fino al compimento della fornitura e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque evento possa verificarsi in qualsiasi momento, non essendo ammessa la revisione dei prezzi.

Articolo 13. Penalità

Qualora la fornitura, in tutto o in parte, sia eseguita dopo il termine di cui al precedente articolo 10 del presente disciplinare, la Ditta aggiudicataria sarà assoggettata ad un penalità in ragione:

- dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore della merce non consegnata per la prima decade solare di ritardo o frazione di essa;
- dell'1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata per ciascuna decade solare di ritardo o frazione di essa successiva alla prima.

Protraendosi il ritardo oltre il 30 giorno solare consecutivo a partire da quello stabilito per il completamento della fornitura di cui al precedente articolo 10, senza che la Ditta aggiudicataria abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, oltre ad applicare le penalità maturate come sopra detto, FdC si riserva la facoltà insindacabile di annullare in ogni momento l'ordinazione con semplice provvedimento amministrativo, senza ricorso alla diffida od alla costituzione in mora, e di provvedere alla fornitura di analoghi materiali presso altra Ditta a rischio e spese della Ditta inadempiente, incamerando la cauzione definitiva e fatto salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Le penalità saranno liquidate e trattenute all'atto del pagamento delle fatture.

Articolo 14. Subappalto

Il subappalto delle lavorazioni relative alla fornitura in oggetto è tassativamente proibito.

Nel caso la Ditta aggiudicataria subappaltasse, in tutto o in parte, tale fornitura, FdC si riserva la facoltà insindacabile di annullare l'ordinazione con semplice provvedimento amministrativo, senza ricorso alla diffida od alla costituzione in mora, e di provvedere alla fornitura di analoghi materiali presso altra Ditta a rischio e spese della Ditta aggiudicataria, incamerando la cauzione definitiva e fatto salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Articolo 15. Collaudo

Le prove di collaudo dovranno essere condotte, in contraddittorio da tecnici incaricati da FdC a cura e spese del Fornitore, con l'emissione della Dichiarazione di Conformità.

FdC, entro 12 mesi dalla data della consegna, si riservano di eseguire sulla merce a destino tutti gli ulteriori controlli che riterranno necessari.

A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di merce non conforme, il Fornitore dovrà sostituire a proprie spese tutti i pezzi risultati non conformi e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi della fornitura potranno procurare.

Articolo 16. Riacquisto in danno

In caso di inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria in conseguenza delle quali la merce non venga consegnata nel termine massimo fissato o qualora in seguito a collaudo, parziale o totale, dei materiali forniti riscontrandoli difformi da quanto stabilito nella lettera di ordinazione, la Società potrà revocare l'ordine di fornitura e potrà riordinare la merce mancante o difettosa da altra Ditta.

In tal caso la Società avrà il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale maggiore prezzo riconosciuto alla ditta subentrante, oltre all'applicazione delle penali per ritardata consegna ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 17. Fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, a 60 gg. dalla data ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento dell'Appaltante, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 1308/2010 n.136.

Ogni fattura dovrà essere emessa a completamento dell'ordine e dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara), il numero di bolla nonché il numero del relativo ordinativo.

FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

Articolo 18. Risoluzione del Contratto

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in danno della PA;
- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- modifiche all'atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 19. Oneri fiscali

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a carico della Ditta.

Articolo 20. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per

le finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei concorrenti stessi e della loro riservatezza.

Articolo 21. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.